



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Marinai d'Italia, 14 – Tel.: 0735.586711 – Fax: 07355867208
E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it – P.E.C. cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.it/sanbenedettodeltronto

ORDINANZA

AMMARAGGIO E DECOLLO DI AEROMOBILI IMPIEGATI NELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

Il Capo del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto:

- VISTA la Legge n. 353/2000, recante “Legge quadro sugli incendi boschivi”, aggiornata con D.L. n. 59/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTA il dispaccio n. 82/0444679/II in data 11.7.2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativo alla disciplina delle attività di ammaraggio, prelievo d’acqua e decollo dal mare degli aeromobili impegnati nello spegnimento degli incendi;
- VISTI il Dp. prot. n. 48294 in data 18.5.2010 e il Dp. 50449 in data 27.5.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. 3° – Uff. Il riguardanti “Operazioni A.I.B. con prelievo di acqua in mare”;
- VISTA la direttiva OP/002 – “OPERAZIONE MARE SICURO” – Operazione antincendio boschivo con prelievo di acqua in mare in data 27/05/2010;
- VISTA la direttiva prot.n. 21912 in data 07.05.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all’attività antincendio boschivo per il 2021 “Attività antincendio boschivo (AIB) per la stagione 2021. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”;
- VISTA la direttiva “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi – Indicazioni operative – ed. 2021” della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTA la DGR Marche n. 792 del 10luglio 2017 “Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2017-2019”;
- VISTA la DGR Marche n. 823 del 29 giugno 2020 “Conferma per l’anno 2020 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con DGR 792/2017”;

- VISTA l'ordinanza n.5/2022 in data 15.04.2022 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, che disciplina il diporto nautico nel Circondario marittimo di San Benedetto del Tronto;
- VISTA l'ordinanza n.21/2021 in data 23.06.2021 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, che regolamenta i limiti di navigazione delle unità da diporto nel Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto;
- VISTA la vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 28.04.2020 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il *Regolamento per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi del porto di San Benedetto del Tronto*;
- VISTA la propria Ordinanza n. 46 del 02.12.2021, con cui, in considerazione della mutata orografia del fondale presente nel canale di accesso al porto di San Benedetto del Tronto, con conseguente rischio per le unità in transito, sono state specificamente disciplinate le modalità di ingresso/uscita dal sorgitore;
- VISTA la nota prot.n. 9006 del 10.05.2022 con la quale è stata condivisa con gli Enti/Amministrazioni interessati/e la bozza di Ordinanza all'uopo predisposta dalla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto per la disciplina delle operazioni approvvigionamento idrico in mare da parte degli aeromobili impiegati nelle operazioni A.I.B.;
- VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg'72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 36, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RILEVATA la necessità di individuare e rendere note le aree/zone di mare che, per loro ubicazione, anche in relazione alle disposizioni summenzionate, siano idonee ad essere utilizzate per le operazioni di prelievo di acqua, in sicurezza, da effettuarsi da parte dei mezzi aerei impiegati nella lotta agli incendi boschivi;

RENDE NOTO

che, nella zona di mare antistante il litorale di competenza del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto possono verificarsi, in ragione delle emergenti necessità del caso, operazioni di ammaraggio e decollo di aeromobili, ovvero di messa in acqua di benne (cestelli) da parte di velivoli ad ala rotante impegnati nello spegnimento di incendi nel retrostante territorio.

Dette operazioni devono avvenire, di massima, ad una distanza superiore ai 1.000 mt. dalla costa.

Tale zona di mare è da considerarsi "preferenziale" ai fini del prelievo di acqua di mare da parte dei velivoli all'uopo comandati.

O R D I N A

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

ART. 1

Interdizione specchio acqueo

1. Nel corso delle operazioni di ammaraggio/decollo e prelievo delle acque da parte dei mezzi aerei impegnati nella lotta agli incendi boschivi, all'interno della zona di mare di cui al "RENDE NOTO", nello specchio acqueo di forma circolare avente raggio di 1.000 mt e centrato sul punto di ammaraggio del velivolo ad ala fissa (o punto di calamento della benna in caso di velivoli ad ala rotante) è vietata, per tutta la durata delle stesse, la navigazione, il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsivoglia tipologia di unità, nonché qualunque altra attività, subacquea o di superficie, comunque connessa agli usi pubblici del mare (balneazione, pesca in qualsiasi forma esercitata, diporto, attività sportive, immersioni subacquee, ecc.) e che non sia direttamente connessa con le operazioni di rifornimento stesse ovvero correlata alla loro esecuzione in sicurezza.
2. Tutte le unità in navigazione (o stazionanti) all'interno delle predette aree/zone di mare interessate dalle operazioni Antincendio boschivo (AIB) devono prestare la massima attenzione, avendo cura di manovrare tempestivamente al fine di sgomberare quanto prima gli specchi acquei interessati dalle operazioni di rifornimento/approvvisionamento idrico.
3. Le unità navali di qualsiasi tipologia in transito in prossimità dello specchio acqueo di sicurezza devono procedere a lento moto e con estrema cautela, rispettando la distanza di sicurezza di cui al precedente comma 1), avendo cura di non intralciare in alcun modo le operazioni in corso e adottando ogni necessario accorgimento suggerito dalla buona perizia marinaresca per prevenire possibili incidenti.
4. Nel corso delle operazioni di ammaraggio/decollo e prelievo di acqua da parte dei velivoli, le unità di cui ai precedenti commi 2) e 3) dovranno prestare sempre massima attenzione a quanto disposto dall'eventuale mezzo navale della Guardia Costiera o di altra Amministrazione dello Stato impiegato nello sgombero dello specchio acqueo interessato e a quanto eventualmente comunicato dalla stazione radio costiera.

Art. 2

Procedure per l'avvio delle operazioni di prelievo

1. Le operazioni di prelievo potranno essere eseguite secondo la normativa in vigore e le correlate procedure operative in essere in premessa richiamate, previa comunicazione di intervento alla Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto tramite VHF/FM canale 16, telefono o e-mail da parte del comandante del velivolo o degli Organi/Amministrazioni/Enti a ciò preposti ed ai quali la normativa in materia riconosca la responsabilità della gestione e del coordinamento delle operazioni Antincendio boschivo (AIB). Detta comunicazione preventiva dovrà pervenire alla Sala Operativa con un preavviso di almeno 30 minuti rispetto all'avvio delle operazioni.

2. Per iniziare le suddette operazioni il pilota dell'aeromobile dovrà ricevere esplicito assenso dalla Sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, che, a sua volta, provvederà a richiedere l'emissione di apposito avviso urgente ai naviganti dell'inizio delle stesse.
3. Per tutta la durata delle operazioni sulla superficie marina è fatto obbligo al comandante del velivolo di prestare ascolto continuo sul canale 16. Il comandante dell'aeromobile, prima di ogni ammaraggio e al termine delle operazioni antincendio, informa la Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera e l'eventuale mezzo navale presente in zona.
4. Qualora nella zona individuata per il prelievo dell'acqua in mare non sia ancora giunta un'unità navale della Guardia Costiera, ovvero di altre Amministrazioni dello Stato, per lo sgombero dello specchio acqueo interessato, il velivolo antincendio, se ha urgenza di non ritardare le operazioni, deve porre in essere le seguenti procedure operative:
 - a) prima di procedere all'ammarraggio, eseguire un'orbita circolare a 1000 ft (300 mt. circa), al di sopra dello specchio acqueo prescelto;
 - b) effettuare un passaggio a bassa quota in sicurezza sullo specchio acqueo prescelto, lungo la direttrice di ammaraggio, con le luci di atterraggio (*luci di colore bianco poste alla radice di entrambe le ali*) e le luci stroboscopiche anticollisione (*di colore bianco*) accese;
 - c) al termine del passaggio a bassa quota procedere con l'ammarraggio per il prelievo d'acqua.

La manovra sopra descritta, qualora non siano ancora presenti in zona mezzi navali incaricati allo sgombero dell'area, deve essere ripetuta per ogni operazione di prelievo.

5. Il comandante del velivolo è responsabile della condotta del mezzo in ogni fase delle operazioni nel rispetto delle norme vigenti e di quelle specifiche della Società/Ente di appartenenza. Prima di iniziare le operazioni di prelievo e durante le fasi di ammaraggio e decollo dal mare, deve prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di unità navali, subacquei, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dagli stessi e, comunque, ad una distanza non inferiore ai 1.000 mt. dalla costa.
6. In caso di avverse condizioni metereologiche o altre cause che possano rendere complesse le operazioni, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto può autorizzare l'ammarraggio in altre zone di mare, in relazione alle situazioni locali del momento. Qualora ritenuto necessario in relazione alla gravità dell'emergenza connessa con l'esigenza di rifornimento d'acqua da parte degli aeromobili, l'Autorità Marittima potrà eventualmente sospendere le attività portuali per tutta la durata dell'emergenza.

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano il termine delle operazioni alla Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto, al fine di disimpegnare i mezzi navali utilizzati per l'interdizione dello specchio acqueo interessato dalle operazioni di approvvigionamento idrico e richiedere l'annullamento degli avvisi ai naviganti precedentemente emessi.

Art. 3

Ulteriori Misure Precauzionali per le unità in transito

1. Tutte le unità in transito nelle zone di mare interessate dalle operazioni di approvvigionamento idrico, al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle modalità di svolgimento delle stesse ed alle connesse limitazioni di navigazione, devono fare riferimento agli appositi avvisi di sicurezza e avvisi ai naviganti emessi dalle stazioni radio costiere, emanati a seguito di richiesta della Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto.
2. Prima di intraprendere la navigazione, allorché si abbia notizia della presenza di un incendio nelle zone costiere o di entroterra o comunque dell'intervento di mezzi aerei in mare, i comandanti/conducenti/proprietari di qualsivoglia unità navale devono avere cura di acquisire informazioni in merito alle operazioni in corso, contattando se necessario la Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto.

ART. 4

Zone di mare non consentite all'ammarraggio, prelievo d'acqua ed il successivo decollo degli aeromobili

1. Per la presenza di traffico di navi e natanti sono normalmente interdette, tranne che in caso di assoluta necessità e urgenza e salvo espressa autorizzazione della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto le operazioni di approvvigionamento idrico da parte di velivoli:
 - a) nel bacino portuale e nello specchio acqueo antistante il porto di San Benedetto del Tronto;
 - b) nella zona di fonda prospiciente il porto di San Benedetto del Tronto e rappresentata nello stralcio cartografico allegato alla presente Ordinanza, qualora siano presenti unità ivi ancorate;
2. Le operazioni approvvigionamento idrico per la lotta AIB, in base alle specifiche Ordinanze emanate da questo Ufficio, sono interdette nei seguenti tratti di mare:
 - a) Aree di mare ove sono ubicati impianti di mitilicoltura;
 - b) Aree di mare ove insistono impianti per la coltivazione di idrocarburi.

ART. 5


Disposizioni finali e sanzioni

1. La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della balneazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, nonché delle ulteriori competenze di polizia marittima assegnate per Legge, non esime il Comandante dell'aeromobile impegnato nella lotta A.I.B. e che effettuerà operazioni di approvvigionamento idrico in mare, dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.
2. L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge. I trasgressori saranno in tal senso ritenuti direttamente responsabili per eventuali danni che dovessero derivare a persone, animali e/o cose a seguito dei comportamenti illeciti dei medesimi, manlevando l'Autorità marittima da ogni responsabilità derivante dal comportamento illecito.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata mediante inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx> e la cui diffusione sarà altresì assicurata mediante:
 - a) trasmissione ai Comuni e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessati;
 - b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - c) invio a cooperative di pesca, concessionari demaniali, circoli nautici, operatori ed utenti portuali in genere.

San Benedetto del Tronto, *(vedasi data di registrazione)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marco MANCINI
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

ALLEGATO – Zona di fonda



2